

te agli abitanti di qualunque Culto, o Nazione, egualmente sudditi della I. M. S.

E' pur proibita la delazione dell'armi da fuoco, e da taglio sotto le pene solite infliggersi negli Stati di S. M.

Chiunque osasse contravvenire a questi ordini Sovrani, sarà fatto severamente punire dal Comandante Militare, che prenderà in osservazione tanto li perturbatori della quiete pubblica, quanto gli occulti malintenzionati istigatori, contro i quali sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione negli Aulici Uffizj Locali di Polizia.

Se alcuno poi ardisse di resistere all'armi Pubbliche, sarà punito con pena di morte.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso ad universale intelligenza.

Gallini Presidente.

Capponi Segr.